

QUOTAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE

Enti Pubblici

QUOTAZIONE n°: PO-4216442300-1

Questa quotazione è stata realizzata da DUAL Italia S.p.A. che sottoscrive i rischi in nome e per conto di Arch Insurance (EU) DAC.

DUAL Italia è una underwriting agency, di assicurazione e riassicurazione, specializzata nei rischi di RC professionale, RC degli amministratori di società (D&O), RC patrimoniale di amministratori, dirigenti e dipendenti della Pubblica Amministrazione.

In Italia dal gennaio 2000, gestisce i rischi assicurativi a ciclo completo: dalla loro sottoscrizione sino alla liquidazione in house dei sinistri.

DUAL Italia, nell'ambito del MF Insurance Awards 2014, si è aggiudicata il premio Lombard - Insurance & Previdenza Elite, per la migliore polizza di RC professionale nella categoria dedicata a compagnie, fondazioni e manager che si sono distinti per credibilità, reputazione e per le loro strategie.

INFORMAZIONI SULL'ASSICURANDO

CONTRAENTE/ASSICURATO: Comune di Borutta
Indirizzo: VIA DELLA LIBERTA 11,
Cap/Città: 07040 Borutta
P.Iva 00256690900
Codice Fiscale 00256690900

DATA DEL QUESTIONARIO: 01/06/2023

CONDIZIONI CONTRATTUALI OFFERTE

PERIODO DI ASSICURAZIONE: Dalle ore 24.00 del: .../.../..... Alle ore 24.00 del: .../.../.....
 (Da definire)

TACITO RINNOVO: NO

OFFERTA ECONOMICA:

LIMITE DI INDENNIZZO (per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO)	FRANCHIGIA / SCOPERTO (per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO)	PREMIO annuo lordo
€ 500.000,00	€2.500	€2.880,02

**LIMITE DI INDENNIZZO IN
AGGREGATO ANNUO:** €1.000.000,00

DATA DI RETROATTIVITÀ: ILLIMITATA

ESTENSIONE TERRITORIALE: Unione Europea

TESTO DI POLIZZA: DUAL Italia PO 03.2013 - ENTE

CONDIZIONI PARTICOLARI (per ciascuna si rinvia a quanto previsto nelle condizioni di POLIZZA):

MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO pari ad anni: 5

PRECISAZIONI:

SOGGETTIVITA'

Nel caso in cui il cliente fosse interessato alla ns. proposta, al fine di confermare i suddetti termini, sarà necessario ricevere ed esaminare:

-

Si segnala che se le informazioni richieste dovessero variare da quelle attualmente in ns. possesso, ci riserveremo il diritto di modificare e/o ritirare la ns. proposta.

AVVERTENZA

La presente quotazione ha validità 30 giorni dalla data sotto indicata.

Nel caso in cui l'ordine di accettazione dovesse pervenire oltre 30 giorni dalla data del questionario, sarà necessaria trasmettere una dichiarazione assenza sinistri compilata su carta intestata del proponente e debitamente datata e firmata.

DATA DELLA QUOTAZIONE: 07/06/2023

Altro Intermediario: BSA S.R.L.

CIRCONVALLAZIONE CLODIA, 36/B
00195
ROMA

Scheda di presentazione della Compagnia

Documento predisposto a cura di DUAL Italia S.p.A.¹ nella sua qualità di “manufacturer de facto” per conto della Compagnia

Compagnia: Arch Insurance (EU) DAC

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Arch Insurance (EU) DAC - Rappresentanza Generale per l'Italia

- Avente la sede legale in 2nd Floor Block 3 The Oval, 160 Shelbourne Road, Ballsbridge Dublin 4 (Irlanda)
- Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione: I.00164
- Codice IVASS impresa: D965R
- Sede secondaria in Italia: via Della Posta, 7, 20123 Milano (Italia);
- tel. 00353-16699700 /0039-02 806181; sito internet www.archcapgroup.com - selezionando Insurance>Regions>EU/EEA
- Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento
- Autorità di vigilanza competente: Central Bank of Ireland (CBI) con sede in New Wapping Street, North Wall Quay, Dublino 1 D01 F7X3, (Irlanda)
- L'ammontare del patrimonio netto di Arch Insurance (EU) DAC è pari a Euro 88.113.000, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a Euro 97.252.000 e la parte relativa alle riserve patrimoniali pari a Euro 9.139.000;
- Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) Euro 10.408.000;
- Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) Euro 41.630.000;
- Fondi propri ammissibili Euro 88.130.000;
- L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, quale rapporto tra fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 212%;
- La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link <https://ir.archgroup.com/financial-reports/annual-fcr-reports/default.aspx>

I dati patrimoniali di cui sopra si riferiscono al bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2020.

Al contratto si applica la legge italiana.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

Agli assicuratori possono essere indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o della gestione dei sinistri.

I reclami possono essere inoltrati - utilizzando il modulo disponibile sul sito di Ivass (www.ivass.it) - per iscritto a:

- Arch Insurance (EU) DAC, Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Della Posta n. 7, 20123, Milano all'attenzione del Rappresentante Generale
 - fax n. 00353-1 664 3749 (oppure fax n. 0039-02 80618201)
 - Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): archinsuranceeudac@legalmail.it
- Oppure a

	<ul style="list-style-type: none"> - Arch Insurance (EU) DAC, 2nd Floor Block 3 The Oval, 160 Shelbourne Road, Ballsbridge Dublin 4, Irlanda all'attenzione del Complaints Manager - fax n. 00353-1 664 3749 <p>I reclami devono contenere i seguenti dati: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico, denominazione degli assicuratori, dell'intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.</p> <p>Gli assicuratori, ricevuto il reclamo devono fornire riscontro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante.</p> <p>I reclami possono essere trasmessi anche agli intermediari assicurativi e agli intermediari iscritti nell'elenco annesso aventi ad oggetto il loro comportamento, incluso quello dei loro dipendenti e/o collaboratori.</p> <p>Gli indirizzi di tali soggetti sono reperibili sul sito dell'IVASS (https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/ e https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/SearchEA.faces).</p> <p>Gli intermediari iscritti nelle sezioni B, D del RUI e nell'elenco annesso, ricevuto il reclamo devono fornire riscontro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante.</p> <p>Gli intermediari iscritti nella sezione A del RUI ricevuto il reclamo devono trasmetterlo senza ritardo agli assicuratori che dovranno fornire riscontro al reclamante entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante. Tale termine è sospeso per un massimo di 15 (quindici) giorni per le integrazioni istruttorie necessarie per reperire ogni informazione ritenuta utile e pertinente per la gestione del reclamo.</p>
<p style="text-align: center;">All'IVASS</p>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS - utilizzando il modulo disponibile sul sito di IVASS (www.ivass.it) - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.</p> <p>I reclami che possono essere indirizzati all'IVASS possono essere indirizzati all'autorità di vigilanza dello stato di origine degli assicuratori e degli intermediari iscritti nell'elenco annesso, secondo le modalità previste da detta autorità.</p> <p>L'autorità di vigilanza dello stato di origine degli assicuratori è:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Central Bank of Ireland (CBI) con sede in New Wapping Street, North Wall Quay, Dublino 1 D01 F7X3, (Irlanda) - Tel: 00353 (0)1 224 6000 - Fax: 00353 (0)1 671 5550 - Email: enquiries@centralbank.ie - Sito internet: https://www.centralbank.ie/

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

<p style="text-align: center;">Mediazione</p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria (tra gli altri casi) per le controversie in materia di contratti assicurativi e finanziari.</p>
<p style="text-align: center;">Negoziazione assistita</p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato agli assicuratori.</p>

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile
--	---

¹ Arch Insurance (EU) DAC ha conferito a DUAL Italia S.p.A. i poteri, fra gli altri, di sottoscrivere e gestire le polizze di assicurazione, di gestire le richieste di risarcimento degli assicurati nonché, più in generale, i rapporti con gli assicurati e gli altri intermediari coinvolti nella stipulazione del contratto.

DUAL *Enti Pubblici*

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile Patrimoniale della Pubblica Amministrazione

La POLIZZA è prestata nella forma Claims Made; essa pertanto copre le RICHIESTE DI RISARCIMENTO conseguenti ad ERRORI/OMISSIONI commessi da un DIPENDENTE/AMMINISTRATORE in data non antecedente la data di RETROATTIVITÀ indicata nel CERTIFICATO ed avanzate per la prima volta nei confronti dell'ASSICURATO nel PERIODO DI ASSICURAZIONE e da questi regolarmente denunciate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante il MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO (se concesso).

La presente POLIZZA (come definita nel seguito) **copre esclusivamente** la responsabilità civile patrimoniale dell'ASSICURATO (come definito nel seguito) derivante:

- (I) da una sentenza di condanna dell'ASSICURATO per un ERRORE/OMISSIONE (come definiti nel seguito) di un DIPENDENTE/AMMINISTRATORE (come definiti nel seguito);
- (II) da una sentenza di condanna di un DIPENDENTE/AMMINISTRATORE (come definiti nel seguito) a titolo di responsabilità amministrativa (ivi inclusa la responsabilità derivante dall'applicazione del potere riduttivo da parte della Corte dei Conti).

DEFINIZIONI

I termini riportati in lettere maiuscole nella presente POLIZZA od in eventuali Appendici hanno il significato loro attribuito di seguito:

- PROPOSTA :** si intende il formulario attraverso il quale gli ASSICURATORI prendono atto delle informazioni ritenute essenziali per la valutazione del rischio, fermo restando comunque l'obbligo dell'ASSICURATO di comunicare tutte le informazioni a lui note ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892-1893-1894 del Codice Civile. La PROPOSTA forma parte integrante della POLIZZA.
- CERTIFICATO:** il documento allegato alla POLIZZA che indica, tra l'altro, i dati del dell'ASSICURATO, il PERIODO DI ASSICURAZIONE, il LIMITE di INDENNIZZO, il PREMIO e le eventuali estensioni di copertura. Il CERTIFICATO forma parte integrante ed essenziale della POLIZZA. Qualora il CERTIFICATO contenga condizioni contrattuali differenti rispetto a quanto stabilito dalla POLIZZA, le condizioni contenute nel CERTIFICATO prevarranno rispetto a quelle della POLIZZA.
- ASSICURAZIONE:** il contratto di ASSICURAZIONE.
- POLIZZA:** il documento che prova l'ASSICURAZIONE.
- ASSICURATO:** l'ente pubblico indicato nella PROPOSTA allegata alla POLIZZA che stipula l'ASSICURAZIONE.
- AMMINISTRATORE/I :** i soggetti nominativamente indicati nella PROPOSTA allegata alla POLIZZA che prestano l'attività di sindaci; presidenti di province; consiglieri di comuni; componenti di giunte comunali; presidenti di consigli comunali; presidenti; consiglieri e assessori di comunità montane; componenti di organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali; componenti di organi di decentramento per conto dell'ASSICURATO.
- DIPENDENTE/I** i soggetti nominativamente indicati nella PROPOSTA allegata alla POLIZZA che prestano l'attività per conto dell'ASSICURATO.
- TECNICO/I:** i soggetti nominativamente indicati nella PROPOSTA allegata alla POLIZZA che prestano l'attività alle dipendenze dell'ASSICURATO, regolarmente abilitati e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale. Sono da intendersi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività di:
- Validazione Progetti, così come definita dall'art. 112, comma 5, lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006.

- Incarichi di Responsabile Unico del Procedimento conferiti ai sensi dell'Art. 10 del D. Lgs. 163/2006.
- Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva
- Direzione lavori

RICHIESTA DI RISARCIMENTO:

la richiesta avanzata da un TERZO avente ad oggetto il risarcimento di danni patrimoniali in conseguenza di un ERRORE/OMISSIONE commesso da un DIPENDENTE/AMMINISTRATORE durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o nel PERIODO DI RETROATTIVITA'. Più RICHIESTE DI RISARCIMENTO riferite o riconducibili al medesimo ERRORE/ OMISSIONE saranno considerate un'unica RICHIESTA DI RISARCIMENTO soggetta a:

- un unico Limite di Indennizzo
- un'unica FRANCHIGIA/SCOPERTO

ERRORE/ OMISSIONE:

qualsiasi azione od omissione colposa di un DIPENDENTE/AMMINISTRATORE, compiuta nello svolgimento delle proprie mansioni/funzioni presso l'ASSICURATO o presso altro ente pubblico per incarichi svolti in rappresentanza dell'ASSICURATO medesimo, ma esclusivamente a seguito di un mandato conferito da quest'ultimo. Per ERRORE/OMISSIONE si intende anche la perdita, lo smarrimento, la distruzione od il deterioramento di documenti - con esclusione di denaro, preziosi o titoli al portatore - purché non derivanti da furto, rapina o incendio.

DANNI MATERIALI:

Il pregiudizio economico subito da TERZI conseguente a danneggiamento di cose, di animali, lesioni personali, morte.

CIRCOSTANZA:

- qualsiasi manifestazione dell'intenzione di avanzare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti dell'ASSICURATO e/o di un DIPENDENTE/AMMINISTRATORE;
- qualsiasi rilievo o contestazione riguardante la condotta dell'ASSICURATO e/o di un DIPENDENTE/AMMINISTRATORE, da cui possa trarre origine una RICHIESTA DI RISARCIMENTO.
- qualsiasi errore, omissione, fatto di cui un DIPENDENTE/AMMINISTRATORE e/o l'ASSICURATO sia a conoscenza e da cui possa trarre origine una RICHIESTA DI RISARCIMENTO.

A maggior chiarimento di quanto sopra ed in relazione agli **Obblighi dell'Assicurato relativi alla denuncia di CIRCOSTANZA**, si veda quanto espressamente previsto dall'Art. 12.

ASSICURATORI:

Arch Insurance (EU) DAC

PERIODO DI ASSICURAZIONE:

il periodo di tempo indicato nel CERTIFICATO.

PERIODO DI RETROATTIVITA':

il periodo di tempo compreso tra la data indicata nel CERTIFICATO alla voce PERIODO DI RETROATTIVITA' e la data di decorrenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE anch'essa indicata nel CERTIFICATO. Gli ASSICURATORI riterranno valide le RICHIESTE DI RISARCIMENTO concernenti fatti o CIRCOSTANZE denunciati per la prima volta dall'ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o il MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO (se concesso) in conseguenza di ERRORI OD OMISSIONI commessi o che si presume siano stati commessi individualmente o collettivamente entro detto PERIODO DI RETROATTIVITA'. I LIMITI DI INDENNIZZO in aggregato indicati nel CERTIFICATO non si intenderanno in alcun modo incrementati per effetto della presente estensione.

MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO:

il periodo di tempo di 2 (due) anni decorrente dalla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE, concedibile esclusivamente alle condizioni di cui all'articolo 14 che segue, entro il quale l'ASSICURATO, può notificare agli ASSICURATORI RICHIESTE DI RISARCIMENTO o CIRCOSTANZE manifestatesi per la prima volta dopo la scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE e riferite ad ERRORI/OMISSIONI commessi durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE. Contestualmente alla richiesta di attivazione di tale garanzia e sempre alle condizioni dell'Art. 9 che segue, il MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO della durata di 2 (due) anni può essere esteso a 5 (cinque) anni previo pagamento di un sovrappremio che verrà stabilito dagli ASSICURATORI.

PREMIO:

il corrispettivo dovuto dall'ASSICURATO agli ASSICURATORI tramite l'Intermediario

LIMITE DI INDENNIZZO:	la somma massima indennizzabile dagli ASSICURATORI all'ASSICURATO indicata nel CERTIFICATO.
FRANCHIGIA/ SCOPERTO:	si intende l'ammontare percentuale o fisso indicato nel CERTIFICATO, che rimane a carico dell'ASSICURATO per ciascuna RICHIESTA DI RISARCIMENTO. COSTI E SPESE non sono soggetti all'applicazione di FRANCHIGIA / SCOPERTO.
PERDITA	<p>a) la diminuzione patrimoniale subita dall'ASSICURATO - limitatamente ai casi di cui all'art. 1 che segue e subordinatamente alle condizioni ivi previste - in conseguenza di un ERRORE/OMISSIONE commesso da un DIPENDENTE/AMMINISTRATORE.</p> <p>b) COSTI E SPESE.</p>
COSTI E SPESE:	ogni onorario, costo o spesa ragionevolmente da sostenersi o sostenuti dall'ASSICURATO, previo esame e consenso scritto da parte degli ASSICURATORI, per la propria difesa e la definizione di qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO. Si intendono "ragionevolmente da sostenersi o sostenuti" i COSTI E SPESE derivanti da RICHIESTE DI RISARCIMENTO che è presumibile comportino il coinvolgimento degli interessi degli ASSICURATORI. COSTI E SPESE, come previsto all'art. 1917 - III comma del Codice Civile, sono limitati al 25% dei Limiti di Indennizzo indicati nel CERTIFICATO e sono corrisposti in aggiunta agli stessi.
INTERMEDIARIO:	si intende l'intermediario indicato nel CERTIFICATO, autorizzato ad esercitare tale attività in base alle leggi ed ai regolamenti in vigore.
TERZO:	si intende qualsiasi soggetto, persona fisica e/o giuridica diversa dall'ASSICURATO o dai suoi DIPENDENTI e/o AMMINISTRATORI. Il termine Terzo esclude: (i) le società e/o gli enti di cui l'ASSICURATO detenga partecipazioni o sui quali eserciti il controllo ai sensi delle applicabili disposizioni di legge; (ii) il coniuge (che non sia legalmente separato), i genitori, i figli e qualsiasi altro familiare che risieda con un DIPENDENTE e/o AMMINISTRATORE.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - **Obbligazione Temporale degli ASSICURATORI (Claims Made)**

RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELL'ASSICURATO DERIVANTE **ESCLUSIVAMENTE:**

- (I) DA UNA SENTENZA DI CONDANNA DELL'ASSICURATO PER UN ERRORE/OMISSIONE DI UN DIPENDENTE/AMMINISTRATORE;
- (II) DA UNA SENTENZA DI CONDANNA DI UN DIPENDENTE/AMMINISTRATORE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA (IVI INCLUSA LA RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DEL POTERE RIDUTTIVO DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI).

(I)(a) Gli ASSICURATORI convengono di tenere indenne l'ASSICURATO contro le PERDITE, che traggono origine da ogni RICHIESTA di RISARCIMENTO fatta da TERZI per la prima volta e notificate agli ASSICURATORI durante il PERIODO di ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO o durante il MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO (se concesso) a seguito di una sentenza passata in giudicato che abbia accertato la responsabilità civile dell'ASSICURATO e che tale responsabilità deriva da un ERRORE/OMISSIONE di un DIPENDENTE/AMMINISTRATORE compiuto in data non antecedente la data di RETROATTIVITA' indicata nel CERTIFICATO;

(I)(b) gli ASSICURATORI, inoltre, a parziale deroga della definizione di COSTI e SPESE di cui alle definizioni della POLIZZA, rimborseranno i COSTI e le SPESE sostenuti dall'ASSICURATO nell'interesse di un DIPENDENTE/AMMINISTRATORE ai sensi delle vigenti disposizioni degli accordi economici collettivi applicabili e nei limiti ivi previsti, per la difesa e definizione di qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti di quest'ultimo. Restano esclusi dalla copertura di cui al presente paragrafo i COSTI e le SPESE sostenuti dall'ASSICURATO nell'interesse del DIPENDENTE/AMMINISTRATORE nell'ambito di qualsiasi azione e/o procedimento penale.

(II) In parziale deroga alla definizione di RICHIESTA DI RISARCIMENTO, gli ASSICURATORI convengono di tenere indenne l'ASSICURATO contro le PERDITE che traggono origine da ogni richiesta di risarcimento avanzata dalla Corte dei Conti nei confronti di un DIPENDENTE/AMMINISTRATORE per la prima volta e notificate agli ASSICURATORI durante il PERIODO di ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO o durante il MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO (se concesso),

limitatamente alla differenza (anche risultante dall'applicazione del potere riduttivo della Corte dei Conti), tra: (a) quanto risarcito dall'ASSICURATO ad un terzo a causa di un ERRORE/OMISSIONE e (b) quanto il DIPENDENTE/AMMINISTRATORE sia stato condannato a risarcire all'ASSICURATO, a titolo di responsabilità amministrativa, contabile e/o erariale, in relazione al medesimo ERRORE/OMISSIONE, per effetto di una sentenza di condanna nei suoi confronti emessa dalla Corte dei Conti e passata in giudicato.

Art. 2 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

La copertura prevista dalla POLIZZA non opera per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO:

- a. derivanti da o attribuibili a comportamenti dolosi o gravemente colposi;
- b. derivanti da o attribuibili a DANNI MATERIALI, salvo che siano riconducibili all'attività svolta presso l'ASSICURATO e comunque conseguenti ad errori professionali dei DIPENDENTI TECNICI indicati nella PROPOSTA;
- c. derivanti da o attribuibili a qualsiasi CIRCOSTANZA esistente prima dell'inizio del PERIODO DI ASSICURAZIONE;
- d. derivanti da o attribuibili alle responsabilità assunte volontariamente da un DIPENDENTE/AMMINISTRATORE al di fuori del compito di ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge, da disposizioni statutarie e/o regolamentari applicabili all'ASSICURATO;
- e. derivanti da o attribuibili all'attività svolta da un DIPENDENTE/AMMINISTRATORE quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali di società od altri enti salvo quanto previsto nella definizione di ERRORE/OMISSIONE;
- f. derivanti da o attribuibili ad erronea stipulazione, mancata stipulazione, modifica di polizze di assicurazione, ovvero ritardo nel pagamento dei relativi premi;
- g. derivanti da o attribuibili a investimenti operati da enti pubblici per ripianare deficit finanziari da spese correnti;
- h. avanzate dal coniuge, dai genitori, dai figli nonché da qualsiasi altro parente od affine convivente del DIPENDENTE/AMMINISTRATORE, nonché da persone giuridiche nelle quali il DIPENDENTE/AMMINISTRATORE od uno o più dei precedenti soggetti ricoprono qualifiche negli organi di amministrazione o di controllo o abbiano partecipazioni o interessi diretti e/o indiretti di qualunque natura.
- i. derivanti da o attribuibili a calunnia, ingiuria o diffamazione.
- j. derivanti da o attribuibili a multe, ammende e sanzioni
- k. derivanti da o attribuibili a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si intendono escluse le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da o attribuibili a muffe tossiche di qualsiasi tipo, funghi ed amianto) o da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento ed utilizzo; nonché più in generale da danno ambientale.
- l. derivanti da o attribuibili a radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da qualunque combustibile nucleare o da qualunque scoria nucleare prodotta dalla combustione di combustibile nucleare; scorie radioattive, tossiche, esplosive o aventi altre proprietà pericolose, di qualunque impianto nucleare;
- m. derivanti da o attribuibili a guerre, invasioni, atti di nemici, ostilità ed operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o non), guerre civili, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi e/o sommosse di portata pari a, o costituenti, rivolta o colpo di stato, politico o militare nonché qualsiasi atto terroristico; per atto terroristico si intendono, a titolo esemplificativo ma non limitativo, l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di farvi ricorso esercitati da qualsiasi persona o gruppo/i di persone, operante/i autonomamente o per conto di o in collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici, religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di influenzare governi;
- n. derivanti da o attribuibili alla prestazione di servizi professionali relativi a contratti ove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o l'installazione delle opere, oppure la fornitura di materiali e/o attrezzature, siano effettuati da imprese dell'ASSICURATO e/o di un DIPENDENTE/AMMINISTRATORE di cui siano soci a responsabilità illimitata o amministratori delle stesse;
- o. derivanti da o attribuibili allo svolgimento di incarichi svolti in proprio o a favore di soggetti diversi dall'ASSICURATO e comunque al di fuori del rapporto di impiego o di servizio con l'ASSICURATO;
- p. per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili a CIRCOSTANZE e/o RICHIESTE DI RISARCIMENTO dichiarate dall'ASSICURATO nella PROPOSTA e verificatesi antecedentemente al PERIODO DI ASSICURAZIONE della presente POLIZZA
- q. per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili a CIRCOSTANZE e/o RICHIESTE DI RISARCIMENTO già notificate dall'ASSICURATO agli ASSICURATORI in base a precedenti polizze stipulate per il tramite di o comunque per effetto dell'attività di intermediazione di DUAL Italia S.p.A.
- r. per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO relative a danni non patrimoniali, ivi inclusi, ma non limitatamente a, danno biologico, danno all'immagine, danno esistenziale

Resta inoltre inteso che gli ASSICURATORI saranno esonerati dall'obbligo di prestare la copertura assicurativa e di indennizzare qualsiasi Richiesta di Risarcimento e comunque ad eseguire qualsiasi prestazione in forza della presente POLIZZA se e nella misura in cui tale copertura, pagamento di indennizzo od esecuzione di tale prestazione esponga gli ASSICURATORI o i loro riassicuratori a sanzioni, divieti o restrizioni in base a risoluzione delle Nazioni Unite o sanzioni di natura commerciale od economica in base a leggi o regolamenti di qualunque paese dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. 3 - LIMITE DI INDENNIZZO

La copertura prevista dalla POLIZZA e' prestata con un LIMITE di INDENNIZZO per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO ed in aggregato annuo come indicato nel CERTIFICATO.

L'INDENNIZZO è soggetto all'applicazione di una FRANCHIGIA, per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO, indicata nel CERTIFICATO.

Qualora, in relazione al/alla medesimo/a ERRORE/OMISSIONE, una RICHIESTA DI RISARCIMENTO sia rivolta oltre che nei confronti dell'ASSICURATO nei confronti di altri soggetti assicurati in base ad altre polizze stipulate con Arch Insurance (EU) DAC per il tramite di DUAL Italia S.p.a, la massima somma indennizzabile da parte di Arch Insurance (EU) DAC in base alla presente POLIZZA ed alle altre polizze sopraccitate non potrà complessivamente eccedere € 3.000.000, somma che sarà ripartita tra i diversi assicurati in base alla presente POLIZZA ed alle altre predette polizze in proporzione alla quota di responsabilità di ciascuno di essi, indipendentemente dal LIMITE DI INDENNIZZO previsto in ciascuna POLIZZA.

Art. 4 - PERDITE PER INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI

Nei limiti e subordinatamente alle condizioni tutte previste dalla presente POLIZZA, la copertura tiene indenne l'ASSICURATO dalle RICHIESTE DI RISARCIMENTO avanzate da TERZI e derivanti da PERDITE relative a interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

Art. 5 - PERDITE PER L'ATTIVITA' CONNESSA ALL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE

Nei limiti e subordinatamente alle condizioni tutte previste dalla presente POLIZZA, la copertura tiene indenne l'ASSICURATO dalle RICHIESTE DI RISARCIMENTO avanzate da TERZI nei confronti dell'ASSICURATO medesimo per PERDITE derivanti dallo svolgimento di attività connesse all'assunzione e gestione del personale.

Art. 6 - LEVATA PROTESTI

Nei limiti e subordinatamente alle condizioni tutte previste dalla presente POLIZZA, la copertura tiene indenne l'ASSICURATO dalle RICHIESTE DI RISARCIMENTO avanzate da TERZI nei confronti dell'ASSICURATO medesimo per PERDITE derivanti dall'esercizio delle funzioni inerenti l'attività di levata protesti

Art. 7 - ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA

Nei limiti e subordinatamente alle condizioni tutte previste dalla presente POLIZZA, l'ASSICURAZIONE si applica anche alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO avanzate da un TERZO nei confronti dell'ASSICURATO per PERDITE derivanti da incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti da un DIPENDENTE/AMMINISTRATORE in rappresentanza dell'ASSICURATO presso altri enti pubblici, ma esclusivamente a seguito di un mandato conferito dall'ASSICURATO.

Art. 8 - PERDITE PATRIMONIALI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CUI AL Regolamento europeo generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (il "Regolamento Privacy")

Nei limiti e subordinatamente alle condizioni tutte previste dalla presente POLIZZA, la copertura si applica anche alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO avanzate da un TERZO nei confronti dell'ASSICURATO per PERDITE derivanti da una non intenzionale violazione degli obblighi di legge in materia di trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili. La garanzia di cui al presente articolo è operante a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'ASSICURAZIONE.

NORME COMUNI

Art. 9 - DICHIARAZIONI RELATIVE AL RISCHIO

Gli ASSICURATORI si sono impegnati ad assumere il rischio coperto dalla presente POLIZZA ed hanno determinato il PREMIO sulla base delle dichiarazioni dell'ASSICURATO.

Pertanto, le conseguenze delle dichiarazioni inesatte od incomplete e le reticenze relative a circostanze per cui gli ASSICURATORI non avrebbero stipulato la POLIZZA o non l'avrebbero stipulata alle stesse condizioni se ne fossero stati a conoscenza, sono regolate dagli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. L'ASSICURATO dichiara di non avere ricevuto alla data di stipulazione della POLIZZA alcuna RICHIESTA DI RISARCIMENTO, né di essere a conoscenza di alcuna CIRCOSTANZA dalla quale possa derivare una

PERDITA.**Art. 10 - ALTRE ASSICURAZIONI**

L'ASSICURATO deve comunicare per iscritto agli ASSICURATORI l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di RICHIESTA DI RISARCIMENTO, l'ASSICURATO deve darne avviso a tutti gli assicuratori comunicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 del Codice Civile).

Qualora esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, la presente POLIZZA opererà a 2° rischio, cioè per l'eccedenza dei Limiti di Indennizzo rispetto alla copertura delle altre polizze assicurative.

Art. 11 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Eventuali modifiche dell'ASSICURAZIONE saranno valide ed efficaci solamente se effettuate per iscritto.

Art. 12 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'ASSICURATO deve dare immediata comunicazione scritta agli ASSICURATORI di ogni circostanza che possa determinare un aggravamento del rischio coperto dalla POLIZZA.

Le circostanze che possono determinare un aggravamento del rischio che non siano rese note ed accettate dagli ASSICURATORI saranno soggette a quanto specificamente previsto dall'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 13 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

In caso di comprovata diminuzione del rischio nel corso del PERIODO DI ASSICURAZIONE ed in caso di rinnovo della presente POLIZZA, verranno osservate le disposizioni di cui all'art. 1897 del Codice Civile.

Art. 14 - MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO

In caso di decesso, fine mandato o dimissioni di un DIPENDENTE/AMMINISTRATORE, l'ASSICURATO avrà diritto, senza oneri aggiuntivi ma subordinatamente alla valutazione discrezionale degli ASSICURATORI, alla concessione del MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO della durata di anni 2 (due), a condizione che:

- (I) l'ASSICURATO ne dia comunicazione scritta agli ASSICURATORI non oltre i 90 giorni successivi alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE;
- (II) gli ASSICURATORI non abbiano esercitato la facoltà di recesso dalla POLIZZA o non abbiano rifiutato il rinnovo della stessa per mancato pagamento del PREMIO o altro inadempimento da parte dell'ASSICURATO;
- (III) l'ASSICURATO non stipuli con altri assicuratori una polizza avente ad oggetto rischi in tutto o in parte coperti dalla presente POLIZZA;
- (IV) il rapporto di impiego del DIPENDENTE/AMMINISTRATORE che ha dato origine alla RICHIESTA DI RISARCIMENTO con l'ASSICURATO non sia stato risolto per effetto di licenziamento o revoca del mandato.
- (V) non siano state notificate RICHIESTE DI RISARCIMENTO e/o CIRCOSTANZE agli ASSICURATORI durante il PERIODO di ASSICURAZIONE e/o durante la vigenza di precedenti polizze stipulate con gli ASSICURATORI.

Resta inteso che gli ASSICURATORI si riservano di richiedere all'ASSICURATO qualsiasi documento e/o informazione utile ai fini della valutazione ed attivazione della garanzia di cui sopra.

Art. 15 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'ASSICURAZIONE opera per le PERDITE originate da ERRORI/OMISSIONI ovunque compiuti nel territorio dell'Unione Europea.

Art. 16 - GESTIONE DELLE VERTENZE – COSTI E SPESE

Gli ASSICURATORI hanno la facoltà di assumere la gestione delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO e delle CIRCOSTANZE, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, nominando, qualora lo ritengano opportuno, i legali ed i consulenti tecnici di loro fiducia, surrogandosi nei diritti dell'ASSICURATO. Sono a carico degli ASSICURATORI le spese sostenute per resistere all'azione promossa dal danneggiato contro l'ASSICURATO entro il limite di un importo pari ad un quarto del LIMITE DI INDENNIZZO stabilito nel CERTIFICATO, da corrispondersi in aggiunta ad esso. L'operatività delle garanzie di cui al presente articolo è sempre subordinata all'effettivo interesse degli ASSICURATORI alla difesa dell'ASSICURATO.

Art. 17 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO O DI CIRCOSTANZA

L'ASSICURATO - a pena di decadenza del diritto all'Indennizzo ai sensi della presente POLIZZA - deve dare agli ASSICURATORI, tramite l'Intermediario, comunicazione scritta entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui è venuto

a conoscenza di:

- (I) qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO;
- (II) qualsiasi intenzione formalizzata da un Terzo di ritenere un DIPENDENTE/AMMINISTRATORI responsabile di un ERRORE/OMMISSIONE;
- (III) qualsiasi CIRCOSTANZA di cui l'ASSICURATO venga a conoscenza, che possa ragionevolmente dare adito ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO.

Se una CIRCOSTANZA viene comunicata nel PERIODO DI ASSICURAZIONE, qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO conseguente ad essa e comunque qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO successiva che tragga origine da un ERRORE/OMMISSIONE compiuto da altro DIPENDENTE/AMMINISTRATORE già interessato dalla CIRCOSTANZA comunicata, ricadranno nel medesimo PERIODO DI ASSICURAZIONE. L'ASSICURATO dovrà fornire agli ASSICURATORI tutte le informazioni relative alla RICHIESTA DI RISARCIMENTO o alla CIRCOSTANZA e dovrà cooperare con gli ASSICURATORI, secondo quanto questi potranno ragionevolmente richiedere per la migliore gestione delle stesse, restando inteso in ogni caso, che l'esistenza della POLIZZA non potrà essere resa nota senza il consenso scritto degli ASSICURATORI.

L'ASSICURATO non dovrà ammettere responsabilità in relazione a RICHIESTE DI RISARCIMENTO o concordarne l'entità oppure sostenere i costi, gli oneri o le spese senza il consenso scritto degli ASSICURATORI. In caso di RICHIESTA DI RISARCIMENTO, l'ASSICURATO si impegna a non pregiudicare la posizione degli ASSICURATORI od i diritti di rivalsa dei medesimi. Qualora l'ASSICURATO, a seguito di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO, non accetti una proposta di transazione fatta dagli ASSICURATORI, ma decida, autonomamente, di proseguire la propria azione, l'INDENNIZZO ed i COSTI E SPESE che verranno sopportati dagli ASSICURATORI, saranno limitati all'ammontare della predetta proposta di transazione, fermo restando il limite di indennizzo.

Art. 18 - FACOLTA' BILATERALE DI RECESSO IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO O DI CIRCOSTANZA

Dopo ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO o CIRCOSTANZA notificata agli ASSICURATORI ai sensi di POLIZZA e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto di pagamento dell'INDENNIZZO, gli ASSICURATORI e l'ASSICURATO avranno facoltà di recedere dall'ASSICURAZIONE, con preavviso di 30 (trenta) giorni.

In caso di recesso da parte degli ASSICURATORI, questi ultimi, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborseranno all'ASSICURATO la parte di PREMIO netto dedotte le tasse relativa al periodo successivo alla data di recesso.

In entrambi i casi, a far tempo dalla data di efficacia del recesso, tutte le garanzie di cui alla POLIZZA saranno inapplicabili, fermi restando i diritti dell'ASSICURATO con riguardo alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO eventualmente già denunciate.

Art. 19 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'ASSICURAZIONE sono a carico dell'ASSICURATO.

Art. 20 - FORO COMPETENTE

Qualunque controversia relativa alla stipulazione, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione dell'ASSICURAZIONE sarà devoluta, in via esclusiva, ai giudici del Foro dell'ASSICURATO.

Art. 21 – DURATA/ EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE

L'ASSICURAZIONE ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in POLIZZA se il PREMIO o la rata di PREMIO sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. **A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile le garanzie saranno valide anche se il PREMIO sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta POLIZZA.** Se l'ASSICURATO non paga i Premi o le rate di PREMIO successive, l'ASSICURAZIONE resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile).

In caso di POLIZZA di durata annuale, essa si considererà estinta alla sua naturale scadenza essendo escluso il tacito rinnovo. In caso di POLIZZA di durata pluriennale, l'ASSICURATO e gli ASSICURATORI avranno facoltà di recedere dall'ASSICURAZIONE con efficacia a far data da ogni scadenza annuale mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale.

Nel caso di sostituzione temporanea o permanente di un DIPENDENTE/AMMINISTRATORI, l'Assicurazione si intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti dal momento del loro incarico, senza emissione di alcuna Appendice, fermo l'obbligo di comunicazione per iscritto agli ASSICURATORI .

Art. 22 - CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

Oltre agli altri casi previsti dalla legge, e salva la garanzia Maggior Termine per la Notifica delle Richieste di Risarcimento di cui all'art. 9 della presente POLIZZA, l'Assicurazione cessa qualora il rapporto del DIPENDENTE/AMMINISTRATORI con l'ASSICURATO venga meno per pensionamento, dimissioni o altri motivi.

Art. 23 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella POLIZZA valgono le disposizioni di legge applicabili.

Art. 24 - ELEZIONE DI DOMICILIO AI FINI DELLA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI

Ai fini della notificazione degli atti giudiziari gli ASSICURATORI eleggono domicilio presso l'indirizzo in Italia indicato nella copertina di POLIZZA.

ART. 25 – TRACCIABILITÀ' DEI FLUSSI FINANZIARI

Gli ASSICURATORI si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni e/o integrazioni. Gli ASSICURATORI si obbligano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia cui appartiene la stazione appaltante dell'inadempimento della eventuale propria controparte contrattuale (subappaltatore - subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Resta convenuto che la presente Assicurazione si intenderà risolta di diritto qualora le transazioni ad essa relative siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa.

ART. 26 - COMUNICAZIONI

Qualora la POLIZZA sia stipulata per il tramite di un INTERMEDIARIO iscritto nella Sezione B del R.U.I. (broker) (nel seguito "Il Broker"), con la sottoscrizione della presente POLIZZA, il CONTRAENTE/ASSICURATO prende atto e accetta quanto segue:

- a) Ogni comunicazione da DUAL Italia S.p.A. al Broker si considererà effettuata al CONTRAENTE/ASSICURATO;
- b) Ogni comunicazione a DUAL Italia S.p.A. dal Broker si considererà effettuata dal CONTRAENTE/ASSICURATO;
- c) Ogni comunicazione da DUAL Italia S.p.A. al Broker e/o al CONTRAENTE/ASSICURATO si considererà effettuata dagli ASSICURATORI;
- d) Ogni comunicazione a DUAL Italia S.p.A. dal Broker e/o dal CONTRAENTE/ASSICURATO si considererà effettuata agli ASSICURATORI.

L'ASSICURATO

Arch Insurance (EU) DAC

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'ASSICURATO, approva specificamente per iscritto le seguenti disposizioni della POLIZZA:

DEFINIZIONI

- Art. 1 Oggetto dell'ASSICURAZIONE – Obbligazione Temporale degli ASSICURATORI (Claims Made)
Art. 2 Rischi esclusi dall'ASSICURAZIONE;
Art. 3 LIMITI DI INDENNIZZO;
Art. 10 Altre Assicurazioni;
Art. 14 MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO;
Art. 15 Estensione territoriale;
Art. 16 Gestione delle vertenze – COSTI e SPESE;
Art. 17 Obblighi del CONTRAENTE e dell'ASSICURATO in caso di RICHIESTA DI RISARCIMENTO o di CIRCOSTANZA;
Art. 18 Facoltà bilaterale di recesso in caso di RICHIESTA DI RISARCIMENTO o di CIRCOSTANZA;
Art. 20 Foro competente;
Art. 21 Durata/Efficacia dell'ASSICURAZIONE;
Art. 22 Cessazione dell'ASSICURAZIONE;
Art. 24 Comunicazioni;
Art. 25 Elezione di Domicilio ai fini della Notificazione degli Atti Giudiziari

L'ASSICURATO

Avvertenza**Mezzi di pagamento**

Il Contratto prevede il pagamento annuale del Premio in unica soluzione.

Qualora espressamente concordato con gli ASSICURATORI ed indicato nel Certificato, il pagamento del Premio potrà essere frazionato in una o più rate.

Il pagamento del Premio dovrà essere eseguito a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato agli ASSICURATORI o all'intermediario assicurativo, espressamente in tale qualità.

Dichiarazione del Contraente

Il contraente dichiara che, prima della sottoscrizione del presente contratto, ha ricevuto e preso visione del set informativo predisposto ai sensi del regolamento IVASS n. 41 del 2018, composto da: DIP, DIP aggiuntivo, definizioni e condizioni generali di assicurazione.

L'ASSICURATO



IDENTIFICATIVO/POLIZZA n°: PO-4216442300

**INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”)**

Con la presente informativa - resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito denominato "GDPR") nonché ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 (di seguito denominato "Codice Privacy"), così come novellato dal D. Lgs. 101/2018 - la società DUAL Italia S.p.A. Società Unipersonale (di seguito "DUAL" o "la Società") La informa di quanto segue.

Chi siamo

DUAL Italia S.p.A è una società di intermediazione assicurativa e riassicurativa iscritta nella Sezione "A" del Registro Unico Intermediari (RUI) ed opera per conto di primarie Imprese di Assicurazione, sulla base di mandati con rappresentanza da queste conferiti.

Nella propria attività DUAL si avvale di una rete di altri intermediari assicurativi (agenti, broker, banche, sub-agenti iscritti nelle sezioni A, B, D ed E del RUI), con cui intrattiene rapporti di collaborazione disciplinati da specifici accordi contrattuali.

Quando, dovendo soddisfare una vostra esigenza assicurativa, richiedete a un agente, a un broker o al vostro consulente di fiducia un preventivo, quest'ultimo raccoglierà e tratterà i Vostri dati per potervi dare un riscontro.

Nel caso in cui l'intermediario cui vi siete rivolti Vi proponga una soluzione assicurativa tra quelle offerte da DUAL per conto delle Compagnie mandanti, lo stesso trasmetterà a DUAL i dati necessari ad effettuare un preventivo e, nel caso in cui il preventivo sia di vostro gradimento, a consentire l'emissione della polizza assicurativa.

In alcuni casi DUAL opera anche come agente assicurativo diretto, raccogliendo e trattando direttamente i vostri dati, sempre per soddisfare le vostre esigenze assicurative.

In tutti questi casi la polizza verrà stipulata, per il tramite di DUAL, con una delle imprese di assicurazione con cui DUAL collabora.

Nelle varie fasi del processo che conduce alla stipula di una polizza assicurativa, DUAL potrà rivestire, nel trattamento dei dati personali, il ruolo di Titolare del Trattamento o di Responsabile del Trattamento stesso. In tale ultima veste, DUAL si dovrà attenere alle indicazioni ed istruzioni ricevute dal Titolare del Trattamento (tipicamente, l'Impresa di Assicurazioni), che pure fornirà la propria informativa.

Poiché il GDPR trova applicazione rispetto alle persone fisiche ("interessati") identificate o identificabili, la presente informativa, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, riguarda il trattamento, da parte di DUAL, dei dati personali dei contraenti o di coloro che richiedono una quotazione assicurativa qualora siano persone fisiche (o professionisti o ditte individuali). Laddove invece tali categorie di soggetti siano persone giuridiche, il trattamento potrà riguardare le persone fisiche legali rappresentanti delle stesse e/o gli assicurati e/o i beneficiari di polizza.

*

INFORMATIVA DUAL ITALIA SPA

1) Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)

Titolare del trattamento è DUAL Italia S.p.A. Società Unipersonale, in persona del legale Rappresentante in carica pro tempore, con sede in Milano, Via Edmondo De Amicis, 51 - 20123 Milano, fax 02-72080592.

La Società ha provveduto alla nomina di un Responsabile della Protezione dei dati (**DPO**) contattabile ai seguenti recapiti: comunicazioni.gdpr@dualitalia.com oppure comunicazioni.gdpr@legalmail.it.

2) Tipologie di Dati

La Società raccoglie e tratta le seguenti categorie di Dati personali:

- (i) nome, cognome, luogo e data di nascita;
- (ii) residenza, domicilio, indirizzi e-mail, indirizzi PEC, contatti telefonici;
- (iii) codice Fiscale, partita IVA, numero del documento d'identità, matricole e numeri di iscrizione agli ordini professionali;
- (iv) dati bancari (IBAN, carte di credito etc);
- (v) posizioni debitorie o creditorie (mutui etc);
- (vi) stato civile, rapporti di parentela, stato di famiglia;
- (vii) dati relativi alla vita professionale, funzione / ruolo aziendale/ professione ;
- (viii) Categorie particolari di dati – a titolo esemplificativo dati che rivelano lo stato di salute (solo nel caso in cui l'interessato richieda a DUAL la fornitura di servizio funzionali o connessi ad una polizza assicurativa che necessita la raccolta di dati particolari, ivi inclusi i dati inerenti lo stato di salute);
- (ix) dati che riguardano controversie civili o procedimenti penali.

3) Basi giuridiche e finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali da parte di DUAL è finalizzato a:

- soddisfare le richieste assicurative dei contraenti: la base giuridica del trattamento in tal caso è quella indicata dall' art. 6 comma 1, lettera b) del GDPR (*"il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso"*). In taluni casi, per soddisfare le richieste assicurative dei contraenti, può essere necessario anche raccogliere e trattare i dati "particolari" (ad esempio dati relativi alla salute): in questo caso la base giuridica del trattamento è quella indicata dall' art. 9 n. 2 lettera a) del GDPR e dunque dal consenso prestato dal contraente o direttamente dall'interessato. Si precisa che il rifiuto a fornire il consenso al trattamento di tali dati potrebbe impedire alla Società di dar corso all'attività di intermediazione e dunque alla richiesta di quotazione, funzionale alla emissione della polizza assicurativa. Il consenso può sempre essere revocato, ferma restando la liceità dei trattamenti antecedenti la revoca.
- alla gestione contabile e amministrativa di DUAL e all'adempimento di obblighi in materia fiscale e assicurativa: la base giuridica del trattamento in tal caso è quella indicata dall' art. 6 comma 1, lettera c) del GDPR: (*"il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento"*);
- a consentire l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria: la base giuridica del trattamento in tal caso è quella indicata dall' art. 6 comma 1, lettera f) del GDPR: (*"il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi"*) posto che in tal caso non prevalgono gli interessi, i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato;
- a fini amministrativi interni del Gruppo di cui DUAL è parte: la base giuridica del trattamento in tal caso è quella indicata dall' art. 6 comma 1, lettera f) ("legittimo interesse") (*"il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi"*) come anche specificato nel considerando 48 al GDPR.

4) Modalità del Trattamento dei Dati

Il trattamento avviene con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, nel rispetto dei principi generali di liceità, trasparenza, necessità, proporzionalità e minimizzazione (art. 5 GDPR) nonché degli obblighi previsti dal GDPR, in particolare con riferimento alle misure di sicurezza di cui all'art. 32 GDPR.

5) Comunicazione a terzi

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento agli obblighi di legge e contrattuali, in relazione alle diverse finalità del trattamento i Dati potranno essere comunicati ai dipendenti e collaboratori di DUAL, debitamente autorizzati o designati da DUAL ai sensi dell'art. 29 GDPR e 2 quaterdecies del Codice Privacy, nonché alle seguenti categorie di soggetti esterni e loro dipendenti e collaboratori:

- terzi fornitori di servizi - anche di assistenza e consulenza - di cui DUAL si avvale (tra cui, a mero titolo esemplificativo, fornitori di servizi nei settori tecnologico, contabile, amministrativo, legale e assicurativo);
- le Compagnie con cui DUAL intrattiene rapporti contrattuali per finalità sia assicurative, sia riassicurative;
- intermediari assicurativi (ad esempio agenti, broker, subagenti) con cui DUAL intrattiene rapporti di collaborazione e più in generale i soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa";
- società del gruppo di cui DUAL è parte;
- Enti pubblici e privati, anche per finalità ispettive e di verifica (tra cui, a mero titolo esemplificativo IVASS, Amministrazione Finanziaria, organi di Polizia Tributaria, Autorità di Pubblica Sicurezza, Autorità Giudiziaria, Camera di Commercio, Enti di Mediazione).

Tali soggetti operano, a seconda delle circostanze, come Responsabili del Trattamento o come Titolari autonomi del Trattamento dei dati personali.

Maggiori informazioni in merito ai soggetti sopra elencati sono disponibili presso la sede di DUAL o contattando DUAL all'indirizzo mail PEC comunicazioni.gdpr@legalmail.it oppure all'indirizzo e-mail comunicazioni.gdpr@dualitalia.com.

6) Trasferimento dei dati ad un paese terzo

I Dati potranno essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, in Paesi situati nell'Unione Europea, ma potrebbero essere trasferiti anche al di fuori dell'Unione Europea (ivi inclusa la Gran Bretagna).

Con riferimento ai trasferimenti al di fuori del territorio dell'Unione Europea verso Paesi non considerati adeguati dalla Commissione europea, la Società garantirà che siano poste in atto misure di salvaguardia appropriate o adeguate per proteggere i Dati personali e che il trasferimento di tali dati sia conforme alle leggi sulla protezione dei dati applicabili. L'eventuale trasferimento dei dati degli interessati in Paesi situati al di fuori dell'Unione Europea avverrà, in ogni caso, nel rispetto delle garanzie appropriate e opportune ai fini del trasferimento stesso, ai sensi della normativa applicabile e in particolare degli articoli 45 e 46 del Regolamento.

Conseguentemente, laddove richiesto dalle leggi sulla protezione dei dati applicabili, la Società si assicurerà che i fornitori di servizi (comprese altre società del Gruppo) sottoscrivano le Clausole Contrattuali Standard approvate dalla Commissione Europea.

7) Conservazione

I Dati saranno trattati per la durata del rapporto contrattuale e verranno conservati, anche dopo la cessazione del contratto:

- per 10 anni al fine di ottemperare agli obblighi di legge, anche in materia fiscale e antiriciclaggio, nonché per dare esecuzione agli accordi in essere con le Compagnie mandanti;
- per un tempo anche superiore in caso di accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria (sino alla conclusione dei vari gradi di giudizio e dell'eventuale esecuzione).

8) Obbligatorietà del conferimento dei dati

Il trattamento dei dati da parte di DUAL è funzionale all'espletamento dei servizi richiesti e il loro conferimento è necessario per le finalità sopra indicate. L'eventuale mancata o errata comunicazione di una delle informazioni richieste può comportare l'impossibilità per il titolare di dar corso ai servizi richiesti.

9) Diritti dell'interessato

In ogni momento l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 15 - 22 del Regolamento, relativi al trattamento dei dati personali.

In particolare, l'interessato ha diritto di:

- a) ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che lo riguardano e di ottenere l'accesso ai dati e alle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati personali, destinatari, periodo di conservazione, e l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
- b) la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e/o la integrazione dei dati personali incompleti;
- c) la cancellazione dei dati personali nei casi previsti dall'art. 21 GDPR;
- d) la limitazione del trattamento nelle ipotesi previste dall'art. 23 GDPR;
- e) l'opposizione al trattamento in qualsiasi momento per motivi connessi alla sua situazione particolare, nei casi previsti dall'art. 21 (legittimo interesse, profilazione, marketing diretto);
- f) ottenere la portabilità dei Dati e in particolare di richiedere di ricevere una copia in formato elettronico dei dati personali forniti al titolare e/o di richiederne la trasmissione diretta a se stesso o ad un diverso titolare.

Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta scritta indirizzata al Titolare attraverso il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) ai seguenti recapiti: comunicazioni.gdpr@dualitalia.com oppure comunicazioni.gdpr@legalmail.it.

Infine, potrà proporre reclamo all'Autorità di Controllo (Garante per la protezione dei Dati: P.zza Venezia 11, 00187 Roma – PEC. protocollo@pec.gpdp.it).

10) Diritti dell'interessato

La presente Informativa può essere soggetta a modifiche ed integrazioni, anche quale conseguenza di eventuali modifiche e/o integrazioni normative. L'interessato potrà ottenere il testo dell'informativa costantemente aggiornata contattando DUAL ai recapiti indicati al punto 1) della presente informativa.

Consenso al trattamento dei dati relativi alla salute

Letta l'informativa, dichiaro di essere consapevole che il trattamento dei dati personali relativi alla mia salute eventualmente trattati da DUAL Italia S.p.A. e per soddisfare le mie richieste assicurative è necessario per l'esecuzione delle attività di intermediazione assicurativa da parte di DUAL.

Pertanto, ai sensi dell'art. 9.2 lettera a) GDPR dichiaro di

- o prestare
- o negare

il mio consenso al trattamento dei suddetti dati.

L'Interessato

(luogo e data)

(firma)

[aggiornamento: Dicembre 2021]

INDENTIFICATIVO/POLIZZA n°: PO-4216442300

Arch Insurance (EU) DAC

Informativa sulla protezione dei dati

Si prega di leggere attentamente l'informativa in quanto contiene importanti informazioni sull'utilizzo dei Suoi dati personali.

Nella presente informativa con i termini "noi", "ci" e "nostro/i" si intendono DUAL Italia S.p.A. e gli assicuratori che sottoscrivono la Sua polizza.

Con "I Suoi dati personali" si intendono le informazioni su di Lei in nostro possesso e qualsiasi informazione Lei stesso ci fornisca in merito ad altri soggetti. Lei è tenuto a mostrare la presente informativa a tutti i soggetti da assicurare nell'ambito della Sua polizza, in quanto essa si applica anche a loro.

Perché ci servono i Suoi dati

I Suoi dati e quelli degli altri soggetti che sceglie di inserire nella Sua polizza ci servono per formulare i preventivi e gestire la polizza assicurativa, ivi comprese sottoscrizione e gestione dei sinistri. I Suoi dati includono le informazioni in nostro possesso relative a Lei e alle Sue transazioni commerciali nonché le informazioni che La riguardano ottenute da terzi e fonti pubbliche. Raccogliamo esclusivamente i dati che ci servono per fornirLe i prodotti e servizi da Lei richiesti.

Come utilizzeremo i Suoi dati

Conserviamo, elaboriamo e comunichiamo i Suoi dati personali al fine di fornire la copertura assicurativa prevista dal nostro contratto e, su Sua richiesta, dar corso all'esecuzione delle misure precontrattuali. Ciò comprende anche l'utilizzo dei Suoi dati personali laddove necessario al fine di adempiere ai nostri obblighi regolatori e di legge nonché di proteggere i nostri interessi legittimi nello svolgimento della nostra attività. I suddetti interessi comprendono, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la gestione della Sua polizza, il miglioramento dei nostri prodotti e servizi assicurativi, la prevenzione di frodi e reati finanziari e la modellizzazione dei rischi, l'analisi e il trasferimento di portafogli assicurativi.

In che modo possiamo utilizzare i Dati sensibili

Alcuni dei dati personali che Le richiediamo potrebbero essere dati sensibili (ad esempio informazioni sanitarie o casellario giudiziario). Utilizzeremo tali dati sensibili solo ed esclusivamente per i fini per i quali ci vengono forniti e per i servizi descritti nella documentazione della sua polizza.

In taluni casi, potremmo aver bisogno della Sua autorizzazione al trattamento dei dati sensibili. Laddove ciò si rendesse necessario, provvederemo a farne richiesta separatamente. Sebbene Lei abbia facoltà di negare o revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento, qualora ciò accada potremmo essere impossibilitati a continuare a fornirLe prodotti o servizi e ciò potrebbe comportare l'impossibilità, da parte nostra, di gestire le Sue richieste o i Suoi sinistri o di continuare a fornirLe copertura assicurativa.

Per quanto tempo conserviamo i Suoi dati

Conserviamo i Suoi dati personali in ambiente sicuro, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per i fini per i quali vengono trattati. Laddove Lei acquisti un nostro prodotto assicurativo, i Suoi dati saranno conservati per la durata della copertura assicurativa e per un periodo successivo di almeno 7 anni. Tali dati vengono da noi conservati in ottemperanza alle normative e regolamenti applicabili e per un eventuale utilizzo in caso di contenzioso aperto ai sensi o in relazione alla Sua Polizza.

Con chi condivideremo i Suoi dati

Il funzionamento dell'assicurazione prevede che i Suoi dati possano essere condivisi e utilizzati da terzi nell'ambito del settore assicurativo, ad esempio assicuratori, agenti o broker, riassicuratori, periti, subappaltatori, regolatori, forze dell'ordine, agenzie per la prevenzione e l'individuazione di frodi e reati finanziari e banche dati assicurative obbligatorie. Tali dati saranno comunicati esclusivamente in relazione alla copertura assicurativa da noi fornita e nella misura richiesta o consentita dalla legge.

A seconda delle circostanze, i Suoi dati potranno essere trasferiti al di fuori del Regno Unito o dello Spazio Economico Europeo in Paesi che hanno normative meno severe in materia di protezione dei dati. All'occorrenza, tale trasferimento sarà effettuato con tutte le salvaguardie contrattuali del caso.

I Suoi diritti e ulteriori informazioni

Lei ha il diritto ad accedere a una copia dei Suoi dati personali in nostro possesso o di richiederne la rettifica qualora siano inesatti o incompleti. Ha inoltre il diritto a presentare reclamo alla locale Autorità per la protezione dei dati personali qualora non sia soddisfatto dell'utilizzo che facciamo dei Suoi dati personali.

Ha altresì il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi dati, di richiederne la cancellazione o di ottenere la limitazione del trattamento da parte nostra.

Si ricorda che qualora Lei fornisca dati falsi o inesatti, ciò potrebbe avere ripercussioni negative sulla Sua copertura assicurativa o la Sua possibilità di chiedere un risarcimento.

Per ulteriori dettagli sul trattamento dei dati e su come può esercitare i Suoi diritti, si rimanda all'informativa in materia di privacy presente sul nostro sito web all'indirizzo <http://www.dualitalia.com> o <http://www.archcapgroup.com>.